



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 marzo 2014 – Spirlea / Commissione

(Causa T-518/12)

«Ricorso di annullamento — Sanità pubblica — Decisione di chiudere un procedimento nell'ambito del progetto EU Pilot — Archiviazione di una denuncia — Mancato avvio di un procedimento per inadempimento — Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Esclusione (Artt. 258 TFUE e 263, comma 1, TFUE) (v. punti 18, 19, 24, 25, 32)*
2. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Fase precontenziosa del procedimento per inadempimento — Decisione della Commissione di archiviare una denuncia — Esclusione (Artt. 258, comma 1, TFUE e 263, comma 1, TFUE) (v. punti 20, 23, 29)*
3. *Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Esercizio discrezionale — Posizione processuale dei denunciatori diversa da quella in materia di concorrenza (Art. 258 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamento della Commissione n. 773/2004) (v. punto 30)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di chiudere il procedimento EU Pilot 2070/11/SNCO, quale menzionato nella lettera del 27 settembre 2012, inviata ai ricorrenti con gli estremi SANCO/A2/AM/kva (2012) 1245353.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

- 2) Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.